



A.S.D. Circolo Nautico Posillipo
Stella d'Oro al Merito Sportivo

STATUTO

CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
(A.S.D. C.N.POSILLIPO)

INDICE

TITOLO I	DENOMINAZIONE - SCOPO - DURATA : ART. 1 - 4
TITOLO II	SOCI EFFETTIVI : ART. 5
TITOLO III	FONDO COMUNE : ART. 6
TITOLO IV	BENEMERITI – SOSTENITORI - TESSERATI SPORTIVI FREQUENTATORI TEMPORANEI : ART. 7 - 12
TITOLO V	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI EFFETTIVI : ART. 13 - 17
TITOLO VI	(ALTRI DIRITTI E DOVERI DEI SOCI) : ART. 18 - 24
TITOLO VII	SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI : ART. 25 - 29
TITOLO VIII	ORGANI : ART. 30 LE ASSEMBLEE DEI SOCI EFFETTIVI : ART. 31 - 36 IL CONSIGLIO DIRETTIVO : ART. 37 - 43 IL COMITATO DEI GARANTI : ART. 44 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI : ART. 45 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI : Art. 46
TITOLO IX	ELEZIONI CARICHE SOCIALI : ART. 47 - 50
TITOLO X	LE SEZIONI SPORTIVE : ART. 51 - 52
TITOLO XI	L'AMMINISTRAZIONE DEL CIRCOLO : ART. 53 - 56
TITOLO XII	L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA : ART. 57
TITOLO XIII	SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE : ART. 58 - 59
TITOLO XIV	DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE RELATIVE ALLO STATUTO APPROVATO ALLA DATA DEL 10/06/2007 : ART. 60 - 62 DISPOSIZIONI FINALI : ART. 63

STATUTO

CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
(A.S.D. C.N.POSILLIPO)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - DURATA

ART. 1

Il Circolo Nautico Posillipo, costituito in Napoli il 15 luglio 1925 con la denominazione di Circolo Nautico Giovinezza, è una associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro, apolitica, che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Posillipo" o in forma abbreviata "A.S.D.- C.N.Posillipo".

ART. 2

L'Associazione ha durata illimitata.

La sede sociale è in Napoli, alla via Posillipo 5.

L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

La festa sociale ricorre nel mese di luglio.

L'associazione ha per scopo principale l'esercizio di attività sportive e la relativa pratica dilettantistica, nonché la promozione e la diffusione dello sport fra gli associati e i giovani, in favore dei quali va svolta una particolare cura nell'insegnamento delle discipline sportive, tra le quali in particolare canottaggio, nuoto e pallanuoto, vela, scherma, canoa e canoa-polo, tennis, motonautica, triathlon, beach volley, bridge e pesca.

Promuove anche l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività correlata, ivi comprese manifestazioni sociali, culturali e ricreative.

Le suddette attività sono svolte con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, delle Federazioni sportive alle quali l'associazione si affilia. Costituiscono, pertanto, parte integrante del presente Statuto le norme contenute negli Statuti e nei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

L'associazione si impegna inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, delle Federazioni nazionali di appartenenza e si impegna ad accettare sin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico dell'associazione.

ART. 3

Gli Associati sono denominati "Soci Effettivi".

ART. 4

La bandiera e il guidone sociale sono a fondo verde con croce latina e croce di S. Andrea rosse orlate di bianco.

La maglia sociale è a fondo verde con il guidone al centro del petto.

TITOLO II

SOCI EFFETTIVI

ART. 5

La categoria degli Soci Effettivi si suddivide in:

a) Soci effettivi

Sono gli ex soci fondatori alla data di approvazione dello Statuto del 10/06/2007, gli ex soci ordinari passati fondatori alla data del 10/06/2007 e quelli successivamente ammessi con le prescritte modalità.

b) Soci effettivi seniores

Sono i soci effettivi che vantano venti anni di ininterrotta appartenenza al Circolo Nautico Posillipo, sia come ex ordinari, sia come ex fondatori sia come effettivi.

c) Soci effettivi benemeriti

Sono i soci benemeriti già fondatori alla data di approvazione dello Statuto del 10/06/2007 e i soci benemeriti ordinari che, a conclusione dell'attività agonistica, ne faranno domanda con le modalità previste dal presente Statuto.

d) Soci effettivi onorari

Sono eminenti personalità - anche se non soci - proclamati tali dall'assemblea dei soci, su proposta del C.D. con il voto favorevole del 75% dei votanti.

Tale categoria nel complesso non potrà superare il numero di 1.500 soci.

Decadono dallo status di soci effettivi coloro che risultano colpiti da condanna penale per delitto doloso o condannati per reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza passata in giudicato, mentre restano sospesi coloro che per gli stessi reati hanno subito una condanna con sentenza di 1° grado..

TITOLO III

FONDO COMUNE

ART. 6

Costituiscono il fondo comune del Circolo i contributi dei Soci Effettivi, i beni acquisiti con questi contributi, nonché i beni preesistenti e quelli pervenuti e che perverranno al Circolo per atti di liberalità.

Eventuali utili derivanti dall'attività del Circolo saranno reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva e non possono essere in nessun caso, neppure in forma indiretta, distribuiti fra i soci effettivi.

I soci effettivi non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di cessazione dalla qualità di socio effettivo per qualsiasi motivo.

Il fondo comune rappresenta l'unico elemento di garanzia nei confronti del quale i terzi possono far valere il proprio diritto di credito.

TITOLO IV

BENEMERITI - SOSTENITORI - TESSERATI SPORTIVI FREQUENTATORI TEMPORANEI

ART. 7

Sono Benemeriti, quei tesserati che abbiano conseguito, con i colori sociali, un titolo sportivo assoluto in campo nazionale o conquistato il podio alle Olimpiadi, agli Europei, ai mondiali assoluti. La proclamazione è effettuata dall'assemblea dei soci effettivi, su proposta del C.D., con votazione a maggioranza semplice. L'inserimento tra i benemeriti potrà avvenire solo a conclusione dell'attività agonistica. Il benemerito è esonerato dal pagamento della quota di ammissione e della quota mensile di frequenza; è tenuto a rispettare il Regolamento interno

emanato dal Consiglio Direttivo; può richiedere il passaggio nei Sostenitori senza pagare la quota di ammissione e la quota mensile di frequenza; successivamente può richiedere il passaggio nei soci effettivi secondo le modalità previste dal presente Statuto nel qual caso sarà tenuto a pagare la quota sociale mensile. Perde la benemerenzza chi riprende l'attività agonistica con i colori di altre società senza aver richiesto ed ottenuto il consenso del Circolo, con deliberazione del C.D.

L'assemblea dei soci effettivi, su proposta del C.D., con il voto favorevole del 75% dei votanti, può altresì, proclamare benemeriti quei soci che hanno acquisito particolari ed eccezionali meriti verso il Circolo.

I benemeriti conservano tutti i diritti ed obblighi che avevano prima della loro nomina.

ART. 8

Sono Sostenitori:

a) di diritto, gli ex soci ordinari che non hanno fatto richiesta di passare nella categoria dei soci fondatori alla data del 10/06/2007;

b) le persone che hanno compiuto i diciotto anni e che hanno presentato al Consiglio Direttivo domanda di ammissione a Sostenitore e sono stati ammessi dal Comitato dei Garanti. La domanda, controfirmata da un socio effettivo, che se ne assume la responsabilità morale e finanziaria per il primo anno di quote di frequenza, e corredata da una relazione redatta dallo stesso socio presentatore, con la quale si forniscono notizie utili alla conoscenza del candidato, è esaminata dal Collegio dei Probiviri e successivamente dal C.D., che ha facoltà di archivarla o di passarla al Comitato dei Garanti per l'eventuale ammissione.

I nomi dei candidati e del loro presentatore sono esposti per non meno di otto giorni nell'albo sociale e comunicati al Comitato dei Garanti per gli adempimenti consequenziali.

La domanda di ammissione si intende accolta se vota almeno un quarto dei componenti il Comitato dei Garanti e se riceve il voto favorevole del sessantacinque per cento dei votanti.

Il sostenitore, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della sua ammissione deve versare l'importo della tassa di ammissione e della quota di frequenza del primo bimestre. Sia la tassa di ammissione che la quota di frequenza sono determinate dal C.D.

I componenti del C.D., il Presidente dell'assemblea dei soci effettivi, i revisori dei conti, i probiviri, non possono controfirmare domande di ammissione o di cambiamento di qualifica.

Decadono dallo status di sostenitori coloro che risultano colpiti da condanna penale per diritto doloso o condannati per reati contro la P.A., con sentenza passata in giudicato, mentre restano sospesi coloro che, per gli stessi reati, hanno subito una condanna con sentenza di 1° grado.

ART. 9

Albo degli aspiranti Soci effettivi

I Sostenitori possono fare richiesta di diventare Soci effettivi, con domanda da presentare al C.D., e vengono inseriti in un apposito Albo. La domanda non può essere presentata prima che sia trascorso almeno un anno dalla loro ammissione a Sostenitori, se tale ammissione è successiva alla data di approvazione del presente Statuto.

Il C.D. rimette dette domande, con suo parere, al Presidente dell'Assemblea dei Soci Effettivi, che, verificata la disponibilità numerica di cui al precedente Art. 5, provvede a convocare l'Assemblea per sottoporre ad approvazione le domande, rispettando l'ordine cronologico di presentazione.

ART. 10

Sono Tesserati sportivi gli iscritti alle sezioni relative alle discipline praticate e che fruiscono delle strutture ad esse destinate.

I tesserati sportivi, che a fine carriera fanno domanda di ammissione al Circolo, possono essere esonerati dal pagamento della tassa di ammissione tra i sostenitori, su specifica proposta scritta del Consigliere al ramo controfirmata dal vice Presidente sportivo e con parere favorevole del Consiglio Direttivo.

ART.11

Sono Frequentatori temporanei:

- a) gli Ufficiali Superiori in *spe* delle Forze armate dello Stato, che operano in Campania;
 - b) i cittadini italiani che non risiedono in Campania ma che temporaneamente vi dimorino;
 - c) i cittadini stranieri che non hanno stabile residenza in Italia;
 - d) i figli dei soci di età inferiore ai diciotto anni;
 - e) coloro che, senza limiti di età e di sesso, chiedono di frequentare le attrezzature sportive per un massimo di sei mesi per anno solare.
- La loro ammissione è deliberata dal C.D..

I frequentatori temporanei indicati nella lettera d) possono frequentare solo quella parte della sede sociale loro indicata e non possono usare le attrezzature sportive in ore diverse da quelle stabilite dai regolamenti. La loro domanda di ammissione, deve essere sottoscritta anche dal genitore o da chi ne fa le veci. Ad essa deve essere allegata dichiarazione del legale rappresentante del candidato con la quale si esonera il Circolo da ogni responsabilità per i danni che il minore possa arrecare a terzi, o subire nei locali dell'associazione. Su di essa delibera il C.D.

I frequentatori temporanei indicati nella lettera b) non possono restare tali per più di un anno. Decorso tale termine, perdono diritto alla frequenza se non chiedono di essere ammessi quali sostenitori con tutti gli obblighi previsti.

Per l'ammissione dei frequentatori temporanei e loro obblighi si fa riferimento al Regolamento interno emesso dal Consiglio Direttivo.

ART.12

I Sostenitori, i Tesserati Sportivi e i Frequentatori Temporanei hanno diritto a frequentare i locali del Circolo e ad usufruire delle strutture e dei servizi del sodalizio, previo pagamento di una quota mensile di frequenza stabilita dal Consiglio Direttivo in base al regolamento interno approvato dallo stesso Consiglio.

TITOLO V

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI EFFETTIVI

ART. 13

I soci effettivi hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali ed in particolare il diritto:

- a) a eleggere tutti gli organi sociali;
- b) a frequentare i locali del Circolo;
- c) a praticare gli sport sociali attenendosi alle norme previste dai regolamenti delle singole sezioni;
- d) a prendere parte con i colori sociali, previo consenso del C. D., alle competizioni sportive promosse dal Circolo o da altri Enti;
- e) a partecipare alle manifestazioni di ogni genere organizzate dal Circolo;
- f) a vestire la divisa sociale e a fregiarsi dei distintivi di categoria cui appartengono e della carica che rivestono;
- g) ad avere la tessera sociale;
- h) a richiedere alla Presidenza del Circolo, sotto la propria responsabilità, inviti di frequenza per i non soci delle sale dell'associazione, nei limiti fissati dalle norme;
- i) ad iscrivere imbarcazioni di loro proprietà alla sezione motonautica - con il beneficio di ormeggio nel porticciolo - dietro pagamento di una quota sociale aggiuntiva, annualmente fissata dal C.D., e nei limiti del regolamento speciale;
- j) a godere di tutti i benefici comunque fissati dal Circolo in favore dei propri iscritti;

- k) a presentare candidati a soci effettivi, sostenitori o temporanei nei limiti fissati dal presente statuto;
- l) a presentare per iscritto al C. D. proposte e reclami;
- m) ad essere eletti alle cariche sociali, secondo le norme previste dal presente statuto.

Nell'utilizzo delle attrezzature e delle strutture sociali tutti i soci effettivi sono preferiti e, nel loro ambito, quelli che alla data di approvazione dello Statuto del 10/06/2007 vantavano la maggiore anzianità nell'associazione Circolo Nautico Posillipo come soci fondatori.

ART. 14

Tutti i Soci effettivi hanno il dovere:

- a) di mantenere in ogni luogo ed occasione un comportamento corretto e dignitoso sia dal punto di vista sociale che sportivo;
- b) di osservare le norme dello statuto, dei regolamenti ed in genere ogni provvedimento o deliberazione presi dai competenti organi del Circolo;
- c) di non contrastare l'attività del Circolo e di comportarsi correttamente nei confronti di esso e dei singoli soci;
- d) di astenersi dal prendere parte con coloro diversi da quelli del Circolo, ad attività sportive ed agonistiche praticate dalla associazione, senza preventiva autorizzazione scritta del C.D.;
- e) di pagare la tassa di ammissione, le tasse di frequenza con cadenza minima mensile a mezzo "ordine permanente" di accredito in c/c disposto alla propria banca a favore del C.N. Posillipo;
- f) di pagare i contributi ordinari e straordinari fissati da deliberazioni degli organi sociali;
- g) di risarcire i danni cagionati al Circolo direttamente o a mezzo delle persone invitate, nella misura fissata dagli organi sociali;
- h) di onorare tempestivamente tutte le obbligazioni assunte nell'ambito delle varie attività sociali;
- i) di non svolgere attività politica nei locali del Circolo;
- j) di comunicare i cambiamenti di domicilio nei trenta giorni.

ART. 15

Tutti i richiedenti, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, assumono l'obbligo di osservare le norme dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 16

Il socio effettivo che trasferisce la propria residenza fuori dalla Campania può chiedere di essere considerato assente. Ottenuto il riconoscimento dal C.D. la tassa di frequenza mensile sarà decurtata di un terzo.

ART. 17

Il socio effettivo, che si è regolarmente dimesso, può presentare domanda di riammissione con la procedura stabilita per le nuove ammissioni, sussistendone i requisiti, ed è tenuto al versamento della differenza tra la quota di ammissione vigente al momento della riammissione e quella in precedenza già pagata.

I soci effettivi riammessi rientrano nello status cui appartenevano prima delle dimissioni, decorrendo l'anzianità dal giorno della riammissione.

TITOLO VI

ART. 18

Sono esentati dal pagamento delle quote ordinarie e straordinarie:

- 1) i soci firmatari dell'atto costitutivo del Circolo;
- 2) i soci effettivi onorari.

Sono esentati dal pagamento delle sole quote ordinarie mensili di frequenza :

- 1) gli atleti proclamati benemeriti e gli ex soci benemeriti ordinari;
- 2) tutti coloro che hanno compiuto quaranta anni di ininterrotta appartenenza al Circolo. la soglia dell'esenzione è elevata a cinquanta anni per i nuovi iscritti a far data dall'1 gennaio 1996.

ART. 19

Il socio effettivo che promuova nei confronti del Circolo una vertenza, penale, civile o amministrativa o assuma contro il Circolo qualsiasi patrocinio di tali vertenze decade dalla qualità di socio effettivo.

La decadenza è dichiarata dal C.D. Il socio effettivo dichiarato decaduto non può essere più riammesso.

ART. 20

Gli ammessi tra i soci effettivi assumono l'obbligo del versamento della tassa di ammissione annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci Effettivi, vigente all'atto dell'ammissione, e delle quote sociali fino al 31 dicembre dell'anno in corso e per gli anni successivi.

ART. 21

Il socio effettivo, il sostenitore, il frequentatore che lasciano trascorrere un bimestre senza pagare le quote dovute o che non pagano i contributi ordinari e straordinari, nonché i danni causati ed i costi dei servizi goduti verranno invitati dal C.D. a porsi in regola con lettera raccomandata A.R.

Tale invito comporta la sospensione del diritto di frequenza a partire dal quindicesimo giorno dalla ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Trascorsi ulteriori trenta giorni dall'invito e persistendo l'inadempienza, l'interessato sarà dichiarato moroso e potrà essere radiato dal C.D.; del provvedimento riceverà comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R. L'eliminazione della mora non comporta la riammissione allo status di provenienza.

ART. 22

In caso di aumento delle quote mensili o di imposizione di contributi straordinari, il socio effettivo, il sostenitore, il frequentatore hanno facoltà di dimettersi entro sessanta giorni dalla affissione nell'albo sociale della delibera e relativa comunicazione e non potranno più essere ammessi.

ART. 23

Il socio effettivo e il sostenitore che intendono dimettersi sono tenuti a darne comunicazione al C.D. con lettera raccomandata.

Nel caso che il C.D. respinga le dimissioni l'interessato, nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione, deve dichiarare se intende ritirare o mantenere le dimissioni. In mancanza le dimissioni si intendono mantenute ed accettate.

ART. 24

Tutte le domande, sia di ammissione che cambiamento di qualifica possono, se ritirate, archiviate o respinte, essere ripresentate solo per una volta e sempre che sia trascorso un anno.

TITOLO VII

SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART.25

Le sanzioni previste per il socio effettivo, per il sostenitore, per il benemerito e per il frequentatore che violino le norme di comportamento sociale sono:

- a) il richiamo verbale o scritto;
- b) la sospensione dalla frequenza del Circolo e da ogni attività sportiva e sociale per un periodo non superiore a sei mesi;
- c) la radiazione;
- d) la espulsione;
- e) la decadenza.

Copia dei provvedimenti comminanti sanzioni è inserita nel fascicolo personale dell'interessato.

ART.26

Il richiamo verbale o scritto, la radiazione prevista per le inadempienze dagli obblighi di natura finanziaria e la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento è affisso all'albo sociale. Tutte le altre sanzioni sono deliberate dal Collegio dei Probiviri che è tenuto ad intervenire, autonomamente o su segnalazione del C.D., per i casi di particolare gravità non ricadenti nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo, e liberamente gradua, con coscienza e prudenza, le eventuali sanzioni.

ART. 27

Il Collegio dei Probiviri, appena venuto a conoscenza, anche su segnalazione del Consiglio, di fatti passibili di sanzioni, anche di carattere amministrativo, apre procedimento disciplinare, dandone immediata comunicazione al C.D., contestando per iscritto al socio effettivo i fatti addebitati e le norme violate, con invito a comparire innanzi a sé per esporre le proprie ragioni. Salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, nei quali il Collegio o il Consiglio possono, contemporaneamente alla contestazione scritta, procedere alla sospensione cautelativa del socio effettivo dalla frequenza, nessuna sanzione può essere comminata senza l' audizione dell'interessato.

La mancata comparizione di questi consente al Collegio la emissione di ogni provvedimento a meno che essa non sia dovuta ad un legittimo impedimento.

Il Collegio, ai fini di accertare i fatti, ha facoltà di esaminare tutti gli atti e documenti del Circolo, di ottenere copia di essi, di sentire testimoni e di assumere tutti i mezzi istruttori che le circostanze impongono.

Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente del Collegio.

ART. 28

Le decisioni del Collegio, redatte per iscritto e sottoscritte da tutti i partecipanti ad esse, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle che comminano la espulsione, per le quali è richiesto il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Il Collegio può disporre che le decisioni siano affisse nell'albo sociale. Le decisioni sono immediatamente esecutive.

ART. 29

Il socio effettivo che è stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Collegio dei Probiviri, ha diritto ad ottenere copia integrale di tutti gli atti del procedimento e della decisione. Avverso questa, il socio effettivo può produrre reclamo, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, al Comitato dei Garanti con lettera raccomandata da indirizzarsi al Presidente di esso.

Il reclamo è improponibile se non è controfirmato da sei Garanti. Al Comitato, all'uopo convocato, non potrà partecipare il ricorrente la cui difesa dovrà essere assunta da uno dei firmatari del ricorso.

Nei dieci giorni successivi alla ricezione del reclamo, il Presidente del Comitato convoca i Garanti per l'esame dello stesso.

TITOLO VIII

ORGANI

ART. 30

Sono organi del Circolo:

- a) l'Assemblea dei Soci effettivi;
- b) il Presidente del Circolo;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente dell'Assemblea dei Soci effettivi;
- e) il Comitato dei Garanti, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti del Circolo, dal Presidente dell'Assemblea, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dagli ex Presidenti del Circolo, dell'Assemblea dei Soci Fondatori, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti, dai consiglieri, dai probiviri, dai revisori dei conti, dal vice Presidente e dal Segretario dall'Assemblea dei soci effettivi e da soci effettivi eletti fra i Soci Seniores, fino alla concorrenza di un totale complessivo di membri non superiore a 120; al C.D. è data facoltà di nominare, nell'arco del quadriennio, membri aggiuntivi fino ad un massimo di quindici senza i requisiti temporali previsti per gli eletti.
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

LE ASSEMBLEE DEI SOCI EFFETTIVI

ART. 31

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse possono deliberare solo sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Assemblea dei Soci Effettivi.

Alle Assemblee partecipano tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto.

Il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario sono eletti dall'Assemblea dei soci effettivi, durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. Il Presidente può farsi sostituire per impedimento dal vice Presidente.

ART. 32

L'Assemblea ordinaria dei soci effettivi è convocata dal Presidente dell'Assemblea:

- a) per l'esame della relazione morale, finanziaria e dei bilanci consuntivo e preventivo presentati dal C.D.;
- b) per la determinazione della tassa di ammissione a socio effettivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno per l'esame e l'approvazione del bilancio al 31/12 dell'esercizio precedente. L'Assemblea ordinaria si riunisce, anche, almeno una volta all'anno per l'esame della situazione generale morale, sportiva, e finanziaria.

L'Assemblea ordinaria, infine, ogni quadriennio, e sempre nel termine di 120 giorni (o 180 nei casi di particolari esigenze) dalla chiusura dell'esercizio finanziario, è convocata:

- per eleggere:

- a) il Presidente del Circolo con i due Vice Presidenti e il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;
- c) il Comitato dei Garanti;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente dell'Assemblea, entro trenta giorni, darà comunicazione mediante affissione in bacheca dell'incarico assegnato a ciascun Consigliere e convocherà l'Assemblea in caso di variazione del programma e del bilancio preventivo precedentemente approvato.

ART. 33

Le Assemblee straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Assemblea su richiesta scritta del Presidente del Circolo, del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno il 15 per cento dei soci effettivi:

- a) per l'esame di questioni che presentano carattere urgente ed eccezionale;
- b) per apportare modifiche allo statuto, proposte dal C.D. o dal 15% dei soci effettivi;
- c) per deliberare sullo scioglimento della associazione o sulla nomina di uno o più commissari straordinari in sostituzione del C.D.

L'assemblea avrà luogo entro quindici giorni dalla richiesta ad eccezione di quella relativa a modifiche dello statuto, che si terrà nei sessanta giorni dalla richiesta. Le proposte di modifiche dello statuto saranno affisse a cura della segreteria dell'Assemblea, per venti giorni nell'Albo sociale. L'Assemblea delibererà nella seduta convocata dal Presidente solo sulle proposte e gli emendamenti come sopra presentati.

ART. 34

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà dei soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà dei soci effettivi, in seconda convocazione con almeno un quinto dei soci effettivi.

Fanno eccezione:

- Le Assemblee straordinarie convocate per deliberare su modifiche dello Statuto, le quali si svolgeranno nella Sede Sociale con seggio aperto e con le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea. I soci effettivi potranno esprimere la propria volontà mediante apposita scheda predisposta nella quale sono riportate le proposte di modifiche statutarie ed eventuali emendamenti alle stesse pervenute dai soci. La votazione sarà considerata valida e l'Assemblea regolarmente costituita se i votanti rappresenteranno almeno un quarto dei soci effettivi.
- Le Assemblee straordinarie convocate per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina di Commissari Straordinari, per le quali in prima convocazione, è necessaria la presenza dei quattro quinti dei soci effettivi e, in seconda convocazione, dei due terzi dei soci effettivi.

Le partecipazioni innanzi indicate sono richieste anche per la validità delle relative deliberazioni.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza assoluta. Le straordinarie con il voto favorevole del 65% dei presenti o, nel caso di modifiche dello Statuto, del 65% dei votanti.

Il voto è personale ed espresso in forma segreta in tutte le votazioni relative alle elezioni di cariche sociali, all'ammissione dei soci effettivi, a questioni in cui i soci sono personalmente esposti, e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un terzo dei presenti alla riunione.

Le Assemblee, per esigenze logistiche, potranno tenersi anche fuori dalla Sede Sociale.

ART. 35

Le Assemblee sono convocate con avviso raccomandato, o - previa autorizzazione del socio - anche con fax o e-mail, da inviarsi a tutti i soci effettivi nei loro domicili dichiarati almeno otto giorni prima della seduta ed affisso nell'Albo sociale, o con avviso pubblicato su due quotidiani a tiratura nazionale.

L'avviso deve contenere il giorno e l'ora della prima e seconda convocazione - tra le quali vi sarà un intervallo di almeno 24 ore - ed una specifica indicazione degli argomenti da discutere. Di ogni riunione viene redatto a cura del Segretario dell'Assemblea verbale sottoscritto dal Presidente e di esso verrà data lettura per l'approvazione al termine della riunione o nella prima successiva.

ART. 36

Il Presidente dell'Assemblea convoca la stessa nei casi previsti dall'art. 32, regola l'andamento delle riunioni, fissa l'ordine ed i tempi dei vari interventi, risolve i contrasti di interpretazione delle norme procedurali. Per lo spoglio e il computo dei voti e la disciplina nell'aula può farsi coadiuvare da due scrutatori fra i soci effettivi, da lui scelti volta per volta.

Al fine di ottenere un corretto svolgimento delle riunioni il Presidente ha facoltà :

- a) di invitare l'oratore ad attenersi all'argomento ed a concludere l'intervento;
- b) di infliggere richiami;
- c) di togliere la parola;
- d) di allontanare dall'aula;
- e) di invitare un massimo di trenta sostenitori, che ne fanno preventiva richiesta, ad assistere ai lavori dell'Assemblea.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 37

Il Circolo è amministrato da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, due Vice Presidenti (uno sportivo e l'altro amministrativo) e da tredici Consiglieri.

I Componenti il C.D., compreso il Presidente, non possono essere tesserati come dirigenti presso altre Società affiliate per la stessa Federazione Sportiva.

ART. 38

Gli incarichi ai componenti del C.D. sono assegnati dal Presidente.

Nel corso del mandato il C.D. ha facoltà di mutare le assegnazioni.

Delle assegnazioni fatte all'inizio del mandato e dei successivi eventuali mutamenti il Presidente del Circolo dà immediata comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei Soci Effettivi, che provvede alla convocazione dei soci effettivi per gli adempimenti richiesti.

ART. 39

Le dimissioni del Presidente del Circolo comportano lo scioglimento dell'intero Consiglio.

Esse, se presentate nel corso del quadriennio, e superati due anni e un giorno, fanno ritenere compiuto il quadriennio stesso.

Le dimissioni del Presidente del Circolo sono rassegnate nelle mani del Presidente dell'Assemblea che provvede a comunicare entro quindici giorni la data di convocazione dell'assemblea dei soci effettivi per i provvedimenti consequenziali, data che non potrà superare i trenta giorni dalla data delle dimissioni.

Le dimissioni di uno dei Vice Presidenti o di uno o più componenti del Consiglio Direttivo sono rassegnate nelle mani del Presidente dell'Assemblea che provvede a convocare entro 60 giorni l'Assemblea per l'elezione del Vice Presidente o dei consiglieri da sostituire. Non è consentito il cumulo degli incarichi.

Le dimissioni contemporanee dei due Vice Presidenti o di almeno otto componenti del C.D. comportano lo scioglimento dell'intero Consiglio.

I dimissionari restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione dei sostituti.

Il C.D. provvede all'amministrazione ordinaria dell'associazione, redige il rendiconto finanziario ed economico da sottoporre al Comitato dei Garanti, i bilanci d'esercizio da sottoporre all'Assemblea, predispone i regolamenti speciali che verranno sottoposti all'approvazione del Comitato dei Garanti, bandisce le regate sociali, autorizza le partecipazioni a gare, sceglie gli

atleti che dovranno partecipare, singolarmente o a squadre, a competizioni agonistiche, regola le attività sportive del Circolo.

Ha il compito di far osservare lo Statuto, i regolamenti ed ogni altra deliberazione e può nominare delegati.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene necessario o su richiesta di almeno cinque Consiglieri.

Esso delibera con la presenza di almeno otto componenti. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci; nelle votazioni segrete, in caso di parità la deliberazione si intende respinta.

Alle sedute del C.D. possono partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di interloquire, il Presidente dell'Assemblea, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventuali delegati, o consulenti, anche esperti di specifiche materie su invito del Presidente.

ART. 40

Il Presidente del Circolo rappresenta l'unità di tutti i soci effettivi, dei sostenitori, dei benemeriti e dei temporanei. Egli ha la firma sociale e la rappresentanza legale del Circolo nei confronti dei terzi e in giudizio, per la gestione di tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nell'ambito dei poteri conferitigli dall'Assemblea dei soci effettivi o dai rendiconti preventivi, egli potrà pertanto, consentire sui beni del Circolo qualunque operazione ipotecaria (iscrizione, surroghe, riduzioni, postergazioni, cancellazioni di ipoteca, nonché trascrizioni ed annotazioni ipotecarie), stipulare contratti di qualsiasi natura e specie, far cessazioni e rinunzie, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli composizioni, esigere e quietanzare somme a qualsiasi titolo dovute al Circolo da privati e da ogni ufficio o ente pubblico o privato, promuovere giudizi e resistere a quelli promossi contro l'associazione conferendo mandati a liti a procuratori ed avvocati, in qualunque grado di giudizio e dinanzi a qualunque magistratura ordinaria o straordinaria o speciale sia nazionale che estera, e fare ancora tutto quanto potrà essere necessario per il perseguimento degli interessi del Circolo.

Per la realizzazione delle finalità sociali, il Presidente del Circolo potrà inoltre:

a) compiere, previa delega dell'Assemblea ordinaria dei soci effettivi, ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria e pertinente, in particolare quelle relative all'acquisizione di immobili destinati alla propria Sede sociale, alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisizione di immobili, attraverso gli strumenti della concessione, della locazione, della locazione finanziaria e della compravendita, da destinare ad attività sportive;

b) far partecipare l'Associazione, da sola o unitamente ad altri enti pubblici e/o privati, alle gare di evidenza pubblica e/o a trattativa privata, costituire A.T.I., consorzi e società consortili per l'acquisizione e/o la gestione di impianti sportivi;

c) fare organizzare all'Associazione attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, avvalendosi di ogni agevolazione prevista dalle leggi vigenti e future.

ART. 41

I Vice Presidenti sono gli immediati collaboratori del Presidente.

Durante l'assenza del Presidente, il Circolo è presieduto a tutti gli effetti dal vice Presidente con maggiore anzianità di socio o, in ipotesi di uguale anzianità da quello di maggiore età.

In assenza anche dei due vice Presidente il Circolo è presieduto dal Consigliere più anziano ai sensi del comma precedente.

I due vice Presidente sovrintendono uno al settore sportivo, l'altro al settore amministrativo coordinando le attività delle varie Sezioni.

ART. 42

I Consiglieri dirigono le Sezioni loro assegnate sovrintendendo alla gestione dei materiali che, per inventario, sono in carico alle Sezioni stesse. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'ambito dell'associazione.

ART. 43

Il componente del Consiglio che agisce di propria iniziativa assume responsabilità personale nei confronti dei terzi.

IL COMITATO DEI GARANTI

ART. 44

Il Comitato dei Garanti si riunisce, su richiesta del Consiglio Direttivo, per l'ammissione dei Sostenitori, e per l'esame degli eventuali ricorsi avversi ai provvedimenti del Collegio dei Probiviri e per l'approvazione dei regolamenti speciali. Nel secondo caso alle riunioni non partecipano il Presidente ed i componenti del collegio dei Probiviri. Si riunisce, altresì, nei mesi di giugno ed ottobre di ogni anno per l'esame del rendiconto finanziario ed economico predisposto dal C.D.

E' presieduto dal Presidente dell'Assemblea dei soci effettivi,coadiuvato dal vice Presidente e dal segretario.

È composto dai membri di diritto e, nei limiti di cui al presente Statuto,dagli eletti fra i soci effettivi seniores,secondo il sistema previsto per i membri del C.D. e dai membri aggiuntivi di nomina del C.D. in carica. Le convocazioni,le deliberazioni e le votazioni del Comitato dei Garanti seguono le regole previste per l'Assemblea dei soci effettivi,salvo disposizioni statutarie diverse.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 45

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci effettivi e scelti con priorità tra i soci stessi ed iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili.

Non possono essere eletti alla carica coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La carica dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla e vigila la gestione amministrativa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, attende a tutti i compiti ad esso devoluti dalle vigenti disposizioni di legge. Partecipa con tutti i suoi membri effettivi alle assemblee dei soci effettivi per riferire sulla esattezza dei bilanci e in genere sulla contabilità tutta del Circolo.

In caso di irregolarità informa il C.D. e il Presidente dell'assemblea dei soci effettivi per i provvedimenti di loro competenza.

Assume la presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti colui che ha riportato il maggior numero dei voti o, in caso di parità, colui che vanta la maggiore anzianità come socio. In caso di dimissioni contemporanee dei due terzi dei revisori effettivi, il Collegio si intende dimissionario.

Le dimissioni di un componente del Collegio,effettivo o supplente,sono rassegnate nelle mani del Presidente dell'Assemblea. Questi provvede a inserire all'ordine del giorno della prima Assemblea utile dei soci effettivi l'elezione del nuovo componente,effettivo o supplente. Un supplente che si candida alla carica di effettivo deve rassegnare contestualmente le dimissioni da membro supplente.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 46

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci effettivi, godenti unanime prestigio per riconosciute doti di equilibrio e ponderatezza e sempre che non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

L'incarico di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica.
Il Collegio sceglie il suo Presidente tra i membri effettivi.
Il Collegio adotta i provvedimenti di sua competenza con l'intervento nella votazione di almeno tre membri.
Le votazioni sono sempre con schede segrete.

In ipotesi di impedimento o astensione di un numero di Probiviri tale da rendere impossibile la costituzione del Collegio, il Presidente chiama a partecipare alle deliberazioni il/o i membri supplenti che assumono l'obbligo di chiudere l'inchiesta.
In caso di dimissioni contemporanee di tre quinti dei membri effettivi il Collegio si intende dimissionario.

Le dimissioni di un componente del Collegio, effettivo o supplente, sono rassegnate nelle mani del Presidente dell'Assemblea. Questi provvede a inserire all'ordine del giorno della prima Assemblea utile dei soci effettivi l'elezione del nuovo componente, effettivo o supplente. Un supplente che si candida alla carica di effettivo deve rassegnare contestualmente le dimissioni da membro supplente.

TITOLO IX

ELEZIONI CARICHE SOCIALI

ART. 47

Tutte le cariche sociali hanno durata di quattro anni.
Possono essere eletti alla carica di Presidente, di Vice Presidente, di Consigliere, di Proboviro e di Revisore dei Conti solo i soci effettivi.
Per la candidatura alla carica di Presidente dell'Assemblea dei Soci Effettivi e di Proboviro occorrono, per la prima carica, almeno dieci anni, e per la seconda, almeno venti anni di ininterrotta appartenenza al C.N.Posillipo, sia come ex Fondatori, sia come ex Ordinari.
Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo si applica la disciplina delle incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

ART. 48

Quindici giorni prima della data stabilita per le elezioni ogni candidato alla Presidenza del Circolo deposita presso la segreteria della Presidenza dell'Assemblea la propria candidatura, accompagnata da quella dei due candidati a Vice Presidente, sottoscritte da un minimo del 15% ed un massimo del 20% dei soci effettivi aventi diritto al voto, e corredate dai rispettivi curriculum vitae e dal programma.

I sottoscrittori possono firmare una sola candidatura.

Tutti i candidati alle altre cariche sociali dovranno presentare almeno dieci giorni prima della data delle elezioni la propria candidatura accompagnata dal curriculum vitae.

Il Presidente del Circolo e le altre cariche sociali sono eletti dall'Assemblea dei soci effettivi con voto segreto. Il Presidente del Circolo è eletto con la maggioranza del 50% + 1 dei presenti. La sua elezione comporta automaticamente quelle dei due Vice Presidenti da lui indicati. Nel caso di più di due candidati è eletto il Socio Effettivo che prende il maggior numero di voti.

Il Presidente del Circolo può essere eletto consecutivamente solo per un altro quadriennio.

Sono eletti Consiglieri i tredici candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti vale la maggiore anzianità sociale - considerando tale quella maturata negli anni di appartenenza al Circolo Nautico Posillipo - e, in caso di eguale anzianità sociale, la maggiore anzianità anagrafica.

ART. 49

Per l'elezione degli Organi Sociali l'elenco dei candidati è formato a cura della segreteria almeno sette giorni prima della data dell'assemblea, rispettando l'ordine alfabetico dei soci che, avendone i requisiti, ne abbiano fatto richiesta.

L'elettore può votare per un massimo di:

- a) una preferenza per il Presidente del Circolo e dell'Assemblea;
- b) una preferenza per il Vice Presidente dell'Assemblea;
- c) una preferenza per il Segretario dell'Assemblea;
- d) tredici preferenze per la carica di Consigliere;
- e) cinque preferenze per i Proviviri
- f) cinque preferenze per i Revisori dei Conti.
- g) cinquanta preferenze per il Comitato dei Garanti.

Sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. I primi due dei non eletti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri saranno dichiarati Membri Supplenti dei due organi. In caso di parità di voti, risultano eletti i candidati con maggiore anzianità come soci effettivi e, in caso di eguale anzianità sociale, i più anziani di età.

ART. 50

In tutte le votazioni previste dal presente statuto sono considerati quali votanti, ai fini del quorum per la validità delle deliberazioni, anche i soci effettivi che esprimono astensione, scheda bianca o nulla.

TITOLO X

LE SEZIONI SPORTIVE

ART. 51

Per ogni disciplina sportiva praticata e facente capo ad una Federazione Sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata al CONI è costituita, o potrà essere costituita, con delibera adottata dal C.D., un'apposita Sezione sportiva.

L'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, nonché le modalità di svolgimento delle attività sportive e di utilizzo delle strutture ad esse dedicate sono disciplinate da un regolamento di Sezione approvato con delibera del Consiglio Direttivo.

All'attività della Sezione partecipano i tesserati, purché in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento della Sezione.

Ciascuna Sezione sportiva è presieduta da un dirigente di sezione. I dirigenti di sezione sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del vice Presidente sportivo e sentiti i tesserati della sezione di cui si tratta. Il dirigente di ciascuna sezione in collaborazione con il vice Presidente sportivo predispone i programmi della Sezione ed il rendiconto annuale dell'attività. Il regolamento della Sezione prevede le modalità e le procedure per la designazione del rappresentante di categoria nelle assemblee federali e per l'approvazione del rendiconto annuale dell'attività della Sezione. La carica del dirigente di Sezione è compatibile con quella di Consigliere.

ART. 52

È prevista la possibilità di procedere, previa delibera dell'Assemblea Ordinaria, ove se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, alla costituzione ai fini dell'affiliazione di autonome Sezioni sportive, regolate secondo i principi generali e le disposizioni del CONI e delle Federazioni sportive con statuto e regolamento proposti dal C.D. ed approvati dal Comitato dei Garanti.

TITOLO XI

L' AMMINISTRAZIONE DEL CIRCOLO

ART. 53

L'amministrazione del Circolo è regolata dal bilancio d'esercizio sottoposto, entro il 30 aprile di ogni anno, all'assemblea dei soci effettivi per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio sociale trascorso e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Il bilancio d'esercizio sarà preventivamente verificato dal Collegio dei Revisori dei conti, che avrà cura di restituirlo al Consiglio Direttivo che provvederà a depositarlo presso la sede sociale, a disposizione degli aventi diritto, entro i 15 giorni antecedenti alla data di approvazione. Nel caso di eventi imprevisti, giusta la normativa del codice sostanziale, il bilancio d'esercizio potrà essere approvato entro il 30 giugno di ogni anno.

Il C.D. redige altresì un rendiconto economico e finanziario verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e una previsione annuale di spesa, che sottopone per l'esame al Comitato dei Garanti nel corso di una riunione annuale da convocarsi entro il 28 febbraio di ogni anno.

Prima dell'approvazione del bilancio preventivo - e comunque per non oltre un trimestre dalla fine dell'esercizio finanziario - il C.D. può spendere ed impegnare solo somme mensili non superiori ad un dodicesimo del totale delle somme stanziare.

Senza la preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci effettivi e senza il parere del Collegio dei Revisori dei Conti non sono consentite spese che superino gli stanziamenti indicati nel bilancio preventivo, né il passaggio di fondi da un capitolo all'altro, salvo che il passaggio di fondi non sia imposto da improrogabili esigenze sportive.

ART. 54

Il C.D. delibera a quali competizioni sportive il Circolo debba prendere parte assegnando, nei limiti del bilancio, i fondi necessari e determinando, su proposta dei Consiglieri del ramo, gli atleti che debbono parteciparvi.

Nessun tesserato, affiliato alle Federazioni a nome del Circolo, può prendere parte a gare o indossare la divisa sociale, anche con mezzi ed imbarcazioni propri, senza il permesso scritto del C.D.

Tutti i premi vinti dai tesserati in competizioni sportive cui hanno preso parte con i colori del Circolo, consistenti in bandiere, oggetti d'arte, imbarcazioni, coppe, medaglie o altro, sono di spettanza del Circolo anche se la partecipazione del tesserato è avvenuta con mezzi propri. Le sole medaglie ed oggetti in uso, destinati dal programma ai partecipanti, sono di spettanza dei medesimi.

ART. 55

Su domanda di un socio effettivo il Presidente del Circolo sotto la responsabilità del richiedente può rilasciare inviti a frequentare il Circolo per la durata che riterrà opportuna. Il nome dell'ospite è iscritto in un apposito registro presso la segreteria, consultabile dai soci effettivi.

Il C.D. può sospendere la concessione degli inviti in determinati periodi dell'anno. Gli inviti sono strettamente personali. I danni ed i guasti prodotti dall'invitato sono a carico del socio che ha richiesto l'invito.

ART. 56

I soci effettivi hanno diritto a consultare l'elenco degli iscritti ed i verbali delle assemblee e dei documenti contabili.

TITOLO XII

L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

ART. 57

L'Assemblea dei soci effettivi può, ove eccezionali circostanze lo consiglino, affidare l'amministrazione per una durata determinata ad uno o più Commissari che avranno tutti i poteri del Presidente del Circolo e del C.D. e quelli loro attribuiti dall'Assemblea. L'amministrazione straordinaria può essere prorogata anche più volte. I Commissari straordinari sono scelti fra i soci effettivi. Al termine del loro mandato, i Commissari presentano all'Assemblea dei soci effettivi per l'approvazione rendiconto della loro gestione.

TITOLO XIII

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 58

Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto con domanda sottoscritta da almeno i 3/5 dei soci effettivi. Il Presidente dell'Assemblea entro 30 giorni dalla ricezione della domanda convoca l'Assemblea straordinaria.

ART. 59

L'Assemblea dei soci effettivi, deliberato lo scioglimento con il voto favorevole di almeno il sessanta per cento del numero complessivo dei soci effettivi, elegge in sostituzione di tutti gli organi sociali una commissione composta da almeno cinque persone scelte fra i soci effettivi, che provvederà a liquidare entro un termine fissato tutte le attività e passività devolvendo le eventuali attività ad altre associazioni od enti che perseguono finalità sportive analoghe secondo le vigenti disposizioni del CONI.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE RELATIVE ALLO STATUTO APPROVATO ALLA DATA DEL 10/06/2007

ART.60

- a) Gli attuali ordinari quarantennali e gli attuali ordinari che non hanno richiesto il passaggio a fondatore non perdono i diritti acquisiti alla data del presente Statuto.
- b) L'appartenente alla categoria dei soci ordinari che non abbia fatto richiesta di passare nella categoria dei soci fondatori entra a far parte dei sostenitori e conserva il diritto a fare domanda di ammissione a socio effettivo. Egli è tenuto a versare la quota mensile di frequenza per i servizi di cui usufruisce, obbligo che persiste fin quando non manifesta, a mezzo raccomandata al Circolo, la volontà di non volerne più far parte. Tale manifestazione di volontà ha effetto comunque dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'invio della raccomandata e non fa venir meno l'obbligo di pagare le quote di frequenza maturate sino a tutto il 31 dicembre dell'anno in cui è stato esercitato il recesso. In caso di omesso pagamento della quota di frequenza, il Circolo può dichiarare decaduto il sostenitore e promuovere, se necessario, le azioni più opportune per il recupero del credito. Il sostenitore (ex socio ordinario), che successivamente intenderà passare a socio effettivo, dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, che sarà trascritta nell'apposito albo degli aspiranti soci effettivi come indicato nell'art.9 del presente Statuto, e pagare la tassa di ammissione al momento in vigore.

- c) L'Assemblea dei soci fondatori dà mandato al Presidente della stessa in carica per l'ordinaria amministrazione di convocare entro e non oltre 45 giorni l'Assemblea generale dei soci effettivi per l'elezione di tutte le cariche sociali che si intendono azzerate con le dimissioni preannunziate in Assemblea dal Presidente del Circolo, dal Presidente dell'Assemblea, dal Presidente dei Probiviri e dal Presidente dei Revisori dei conti che restano in carica per l'ordinaria amministrazione.
- d) L'Assemblea dei soci fondatori dà mandato altresì al Presidente del Circolo di presentare domanda agli organi competenti per il riconoscimento giuridico dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Posillipo, senza fine di lucro.
- e) L'Assemblea dei soci fondatori autorizza la costituzione, ai fini dell'affiliazione, di autonome Sezioni sportive, ove se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, costituite secondo i principi generali e le disposizioni del CONI e delle Federazioni sportive con statuto e regolamento appositi proposti dal C.D. ed approvati dal Comitato dei Garanti.
- f) I soci benemeriti ordinari non perdono i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al presente Statuto, rimanendo benemeriti; possono chiedere di diventare sostenitori secondo le modalità dell'art.7 del presente Statuto. Gli attuali benemeriti ordinari che hanno terminato l'attività agonistica, possono presentare domanda per passare direttamente soci effettivi, sussistendo la disponibilità numerica di cui al precedente art.5, secondo le modalità prescritte; in caso di accettazione sono esentati dal pagamento della quota di ammissione e sono tenuti al pagamento delle relative quote di frequenza, in linea con quanto era stabilito dall'art.54 del precedente Statuto per il passaggio del socio benemerito alla categoria dei soci fondatori.

ART. 61

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le direttive del CONI e le disposizioni vigenti contenute negli Statuti e nei regolamenti delle federazioni alle quali l'Associazione riterrà di affiliarsi, nonché il codice civile e le vigenti norme di legge.

ART. 62

Lo Statuto, così come modificato dall'Assemblea dei soci fondatori, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione, cioè il 11/06/2007.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63

Lo Statuto, così come modificato dall'Assemblea dei soci effettivi sostituisce ogni altro precedente. L'originale dello statuto, firmato per autentica, dal Presidente del Circolo, dal Presidente dell'Assemblea, dagli scrutatori e dal segretario, sarà depositato negli archivi del Circolo e copia di esso sarà regolarmente depositata, ad ogni effetto di legge, presso un Notaio di fiducia del distretto di Napoli.

Napoli, Sede Sociale, Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Posillipo, 27 gennaio 2008

Firmato:

Avv. Antonio Mazzone,	Presidente del Circolo
Avv. Benedetto Migliore,	Presidente dell'Assemblea
Avv. Aristide Fontana	Vice Presidente dell'Assemblea
Sig. Ugo De Curtis,	Segretario dell'Assemblea
Sig. Eugenio Gentile,	Scrutatore
Sig. Tommaso Brancato,	Scrutatore
Sig. Marcello Monaco,	Scrutatore

Detto Statuto comprende le modifiche approvate nel corso dell'Assemblea straordinaria del 27/01/2008 e nell'Assemblea straordinaria del 14/03/2010 ed è depositato presso il notaio Luigi Mauro come il precedente approvato il 10/06/2007.